



**INAIL**



# SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO NEI CANTIERI

- 1. SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI**
- 2. REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO**
- 3. COMMITTENTE PRIVATO DI OPERE EDILI**



# Indice

PRESENTAZIONE	3
<b>1. SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI EDILI</b>	<b>5</b>
1.1 LAVORI IN QUOTA	5
1.1.1 OPERE PROVVISORIE O PROTEZIONI	8
1.1.2 PONTI MOBILI SU RUOTE	9
1.1.3 PARAPETTI PROVVISORI	10
1.1.4 SCALE A MANO PORTATILI	13
1.1.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14
1.1.6 PIATTAFORME ELEVABILI (PLE)	16
1.2 RISCHI DI SEPPELLIMENTO	17
1.3 RISCHI DI INVESTIMENTO	19
<b>2. LA REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI</b>	<b>27</b>
2.1 LAVORO AUTONOMO - LA FIGURA DELL'ARTIGIANO	27
2.2 APPALTO ILLECITO O PSEUDO APPALTO	28
2.3 LAVORO NERO	29
2.4 LAVORO A TEMPO PARZIALE	30
2.5 CORRETTA APPLICAZIONE CCNL DEL LAVORATORE EDILE	30
2.6 LAVORO INTERMITTENTE "A CHIAMATA"	31
2.7 DISTACCO DI LAVORATORI	32
2.8 DISTACCO TRASNAZIONALE DI LAVORATORI	33
2.9 LAVORO ACCESSORIO - "VOUCHER"	34
2.10 LAVORO OCCASIONALE	34
<b>3. COMMITTENTE PRIVATO DI OPERE EDILI</b>	<b>35</b>
3.1 CHI È IL COMMITTENTE	35
3.2 COSA DEVE FARE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI	37
3.3 SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	42
3.4 DEFINIZIONI	43

**Organizzazione e redazione a cura di:** Pietro Mazzoccoli (SPISAL AULSS 9 Scaligera)

**Coordinatore dei lavori:** Manuela Peruzzi (SPISAL AULSS 9 Scaligera)

**Coordinatori dei tavoli tecnici:** Giorgio Perlini, Laura Gaburro (SPISAL AULSS 9 Scaligera); Barbara Marangoni (Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona)

**Componenti dei tavoli tecnici:** Remo Bertani (SPISAL AULSS 9 Scaligera); Massimo Begal (Polizia Municipale di Verona); Andrea Panciera, Gianfranco Amato (Ispettorato Territoriale del Lavoro); Giorgio Sarteo, Sonia Pasetto (Cassa Edile VR); Fausto Zaupa, Nicola Spadavecchia (FILLEA CGIL); Giancarlo Tosato, Davide Zardini (FILCA CISL); Cesare Valbusa, Pietro De Angelis (FENEAL UIL); Maurizio Stoppa, Alberto Guerra (ANCE VR); Luca Picotti, Carmine Fiorellino, (ESEV CPT); Raffaele Tezzon (Ordine Ingegneri Vr); Marco Gaiga, Mattia Bressan (Collegio Geometri VR).

**Enti tavolo prefettizio sulla sicurezza lavoro nel settore edile:** SPISAL AULSS 9 Scaligera, Ispettorato Territoriale del Lavoro VR, INAIL, Comune di Verona, Polizia Municipale Comune di Verona, Camera di Commercio VR, Associazione Piccole Industrie di Verona, Collegio Costruttori Edili, Centro paritetico per la Formazione la Sicurezza e i Servizi al lavoro di Verona ESEV-CPT, Cassa Edile, Casartigiani, Confartigianato, Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Collegio Geometri e Geometri laureati.

# Presentazione

Le costruzioni sono un settore a rischio di infortuni gravi e mortali e nel Veneto è il secondo settore dopo l'agricoltura per numero totale di morti.

Secondo i dati del PREO (*Programma Regionale Epidemiologia Occupazionale*) contenuti nell'ultimo rapporto sull'andamento degli infortuni mortali sul lavoro in Regione Veneto, nei cantieri sono stati registrati, nel quadriennio in corso, un totale di 158 casi di infortunio mortale di cui 26 (il 16,5%) accaduti nella sola provincia di Verona.

Sul totale degli infortuni mortali del Veneto, 32 (il 20%) si sono verificati nelle costruzioni e di questi ben 15 (il 46,8%) sono dovuti ad una caduta dall'alto, per sfondamento delle coperture, da ponteggi, impalcature o scale portatili, utilizzati in assenza di adeguate misure di prevenzione.

Altrettanto importante è la presenza di lavoro irregolare, di situazioni di elusione contributiva, rapporti di lavoro full-time denunciati come part-time e altrettanto frequente è il ricorso all'impiego di soggetti con partita IVA che mascherano rapporti di lavoro subordinati e non ultimo la presenza di lavoratori in nero che raggiunge diverse centinaia ogni anno.

Situazioni che incidono ad aggravare il fenomeno infortunistico.

Ogni anno vengono controllati oltre 1.000 cantieri, quasi 2.000 imprese e lavoratori autonomi, coordinatori per la sicurezza e committenti, da parte degli enti di controllo: ULSS-SPISAL, ITL, INAIL, Polizia Municipale di Verona, INPS. Oltre settecento cantieri e circa 600 imprese sono, inoltre, oggetto di visita da parte dei Tecnici della sicurezza di ESEV-CPT, il Centro paritetico per la Formazione la Sicurezza e i Servizi al lavoro di Verona.

Ancora oggi il 25% dei cantieri controllati presentano situazioni di rischio di infortunio perché mancano le misure di protezione, quelle stesse che danno poi origine ai casi di infortunio che accadono.

In provincia di Verona esiste, da più di un decennio, un coordinamento fra gli Enti e Parti sociali, nato come tavolo in Prefettura sulla spinta delle forze sindacali, confluito poi nel Comitato provinciale di coordinamento dell'ULSS 9 Scaligera, impegnato a coordinare e potenziare le attività di prevenzione, con strategie di vigilanza e promozione della salute rivolte in particolare al settore delle costruzioni.

Un impegno che continua e che lo scorso anno la Prefettura ha voluto rinnovare promuovendo un confronto su argomenti di vivo interesse e che stanno alla base delle situazioni di pericolo di sicurezza e di illegalità del lavoro nei cantieri e che aggravano il fenomeno degli infortuni e di lavoro irregolare e nero, creando un mercato parallelo a svantaggio delle imprese che lavorano nel rispetto della legge.

Gli enti e le associazioni, gli ordini e i collegi professionali si sono trovati intorno ad un tavolo, 3 gruppi con n° 6 partecipanti, hanno discusso e affrontato gli aspetti tecnici, giuridici e la conclusione dei lavori ha prodotto un manuale, suddiviso in tre parti:

1. Sicurezza e salute nei cantieri.
2. Regolarità dei rapporti di lavoro.
3. Committente di opere edili.

Questo lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo di tutti i problemi presenti nei cantieri o essere una lista delle misure o delle regole di prevenzione ma cerca di soddisfare e dare delle risposte a quelle che sono le domande che più spesso vengono rivolte e le situazioni critiche che più frequentemente si rilevano nei cantieri, sia sotto il profilo della sicurezza che della regolarità dei rapporti di lavoro.

Durante lo sviluppo dei lavori si è creato un collegamento fra i presenti, un confronto, uno scambio di esperienze e di studio che ha dato a questo manuale un valore aggiunto di conoscenza non solo per le imprese, per le figure della prevenzione, quali il coordinatore per la sicurezza e il committente ma anche per gli enti stessi di vigilanza.

# 3

## Committente privato di opere edili

Nella sicurezza delle costruzioni è fondamentale il ruolo del committente nel definire le regole della prevenzione che si sviluppano dalla progettazione dell'opera alla scelta delle imprese, all'esecuzione dei lavori.

Vengono considerati i punti cruciali delle scelte di sicurezza che rispondono agli obblighi del committente, quali per esempio la verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa affidataria ed esecutrice, la verifica degli adempimenti dei coordinatori, il rispetto delle misure generali di prevenzione e le priorità degli adempimenti del committente, in modo da costituire riferimento per qualsiasi cittadino che deve realizzare un'opera edile ma anche per le amministrazioni concedenti il titolo abilitativo.

### 3.1. CHI È IL COMMITTENTE

#### DEVI APRIRE UN CANTIERE?

E sei un:



- Privato cittadino
- Proprietario di immobili
- Amministratore di condominio
- Titolare di aziende, imprese (anche agricole)
- Società immobiliari
- Titolare di imprese edili

Devi fare, ad esempio, lavori di:

- Costruzione, ampliamento o demolizioni di qualsiasi edificio, es. casa, condominio, capannone agricolo, capannone industriale, stalla, deposito industriale o agricolo, negozio, ...
- tinteggiatura interna od esterna;
- rifacimento di intonaci;
- posa cappotto esterno;
- rifacimento di una parte di un appartamento, es. bagno;
- sostituzione degli infissi con lavori edili;
- manutenzione alle coperture;
- realizzazione di un impianto fotovoltaico, pannelli solari, con lavori edili.

**...ALLORA SEI UN COMMITTENTE DI UN CANTIERE EDILE**

### ATTENZIONE

Se i lavori edili vengono eseguiti direttamente dal committente con l'aiuto di altre persone, esso diventa anche datore di lavoro di un'impresa di fatto, con l'obbligo di rispettare tutti i relativi adempimenti di un'impresa con dipendenti.



**ATTENZIONE,  
COME COMMITTENTE  
SEI IL PRINCIPALE RESPONSABILE  
DELLA SALUTE E LA SICUREZZA  
DI CHI LAVORA IN CANTIERE**

### IL COMMITTENTE PUÒ INCARICARE UN RESPONSABILE DEI LAVORI

Nel caso in cui il committente non voglia occuparsi in prima persona di sovrintendere agli obblighi e alle responsabilità in materia di salute e sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), può incaricare un "Responsabile dei lavori" che lo sostituirà nei propri compiti.



### ATTENZIONE

- Il nominativo del Responsabile dei Lavori deve essere riportato nella notifica (art. 99 e All. XII del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008);
- l'incarico è preferibile se fatto per iscritto;
- l'incarico deve essere dato ad un soggetto con conoscenze/competenze tecniche in edilizia.

## 3.2 COSA DEVE FARE IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI

### 1. INVIA LA NOTIFICA PRELIMINARE

Prima dell'inizio dei lavori trasmette la notifica preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

#### QUANDO

- ✓ Nel cantiere c'è la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (ad es. una manutenzione di copertura inizialmente prevista un'unica impresa con successivo subentro di una seconda impresa per la tinteggiatura delle facciate);
- ✓ Nel cantiere c'è un'unica impresa con entità lavori presunta superiore a 200 uomini-giorno (ad es. una manutenzione copertura effettuata da unica impresa impegnando 3 lavoratori per almeno 67 giorni).

### 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Verifica l'idoneità tecnica professionale di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi

#### QUANDO

Prima di affidare i lavori ad imprese e/o lavoratori autonomi

#### COME

La presa visione dei seguenti documenti

	IMPRESA AFFIDATARIA	IMPRESA ESECUTRICE	LAVORATORI AUTONOMI
Visura Camerale	SI	SI	SI
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	SI	SI	SI
Documento di valutazione dei rischi (DVR)	SI	SI	
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi	SI	SI	
Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoriale	SI*	SI*	SI
Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale, es. guanti, caschetto, imbracature, etc.)	SI*	SI*	SI
Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti	SI*	SI*	SI
Nominativo/i in grado di assolvere i compiti di cui all'art. 97	SI		

\* Documentazione che deve essere presente nel DVR



### ATTENZIONE

**NEI CANTIERI IN CUI L'ENTITÀ PRESUNTA È INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO E I CUI LAVORI NON COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI, DEL D.LGS. 81/08 (ES. RIFACIMENTO DEL BAGNO), è sufficiente prendere visione dei seguenti documenti:**

- a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- b. documento unico di regolarità contributiva;
- c. autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII.

### ATTENZIONE

1. Alla nomina del soggetto incaricato dall'impresa Affidataria, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97.
2. Alla validità del DURC (4 mesi dal rilascio).
3. All'attività della ditta dichiarata in Visura Camerale sia compatibile con i lavori affidati (ad esempio se dichiarata attività di carpenteria pesante e invece si propone come pittore).
4. Che l'impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso di un'idonea capacità organizzativa, di disponibilità di forza lavoro (numero adeguato di dipendenti), macchine e di attrezzature idonee in relazione ai lavori affidati.

### ESEMPIO:

- I. Se è previsto il montaggio di un ponteggio: questo lavoro non può essere affidato ad uno o più lavoratori autonomi, ma ad un'impresa con un numero adeguato di lavoratori formati.
- II. Se il titolare dell'impresa o il lavoratore autonomo dichiara l'utilizzo di cinture di sicurezza, accertarsi che siano disponibili punti di ancoraggio.

## **3. NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E/O II COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)**

### QUANDO

*In presenza di più imprese edili*

CONDIZIONI	NOMINA CSP	NOMINA CSE
Previste più imprese per qualsiasi importo lavori prima dell'inizio dei lavori	SI	SI
Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.	NO	SI
Inizialmente unica impresa in seguito subentro di altre imprese anche se i lavori non vengono svolti contemporaneamente Esempio: - manutenzione del tetto e successivamente manutenzione alla lattomeria con altra impresa - rimozione della copertura in cemento amianto e successiva posa del fotovoltaico da altra impresa	NO	SI
Unica impresa che svolge lavori edili	NO	NO
Unica impresa che svolge lavori edili con altra impresa che non svolge lavori edili	NO	NO
Unica impresa e uno o più lavoratori autonomi	NO	NO
Unica impresa che NON svolge lavori edili (installazione di un'antenna sul tetto)	NO	NO

## 4. VERIFICA L'ATTIVITÀ DEL CSP E DEL CSE

*Il committente/Responsabile dei lavori, verifica che:*

- Sia redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) a cura del CSP.
- Sia predisposto il Fascicolo Tecnico (FT) a cura del CSP, salvo che nei casi di lavori di manutenzione ordinaria (es. opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici), che deve essere conservato a cura del committente.
- Sia controllata da parte del CSE:
  - l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC (es. mancata installazione del quadro elettrico di cantiere, oppure mancata posa della recinzione del cantiere, ecc...), per l'intera evoluzione dei lavori, anche attraverso la presa visione dei verbali di sopralluogo;
  - i contenuti del piano operativo di sicurezza (POS) e la specificità rispetto all'opera da realizzare e la sua conformità e coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
- Il PSC sia adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
- Il CSE gli segnali le inosservanze delle imprese e dei lavoratori autonomi delle norme in materia di sicurezza e di quanto contenuto nel PSC, proponendogli la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi.

### ATTENZIONE

Se il committente o il responsabile dei lavori non adottano alcun provvedimento in merito alle segnalazioni del CSE, quest'ultimo dà comunicazione dell'inadempienza agli organi di vigilanza.



### ALCUNI CASI PRATICI

I lavori edili consistono nella sostituzione di alcune tegole del tetto; per tale lavoro è previsto l'utilizzo del ponteggio.

Cosa devo fare come committente nel caso in cui:

#### 1) Ho dato l'incarico ad un'unica impresa per effettuare le lavorazioni

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.
- ✓ NON DEVO INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE (salvo che i lavori siano inferiori ai 200 uomini-giorno).
- ✓ NON DEVO NOMINARE CSP/CSE.

#### 2) Ho affidato i lavori ad un'unica impresa, ma successivamente subentra una seconda impresa per il montaggio del ponteggio

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI ENTRAMBE LE IMPRESE.
- ✓ DEVO INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE.
- ✓ NOMINO IL CSE (NON IL CSP PERCHÈ LA SECONDA IMPRESA È SUBENTRATA SUCCESSIVAMENTE).



**3) Ho dato l'incarico, dall'inizio dei lavori, ad un'impresa il montaggio del ponteggio ed ad un'altra impresa la sostituzione delle tegole.  
Quindi dall'inizio dei lavori ci sono 2 imprese (anche se non sono presenti contemporaneamente)**

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE DUE IMPRESE.
- ✓ INVIO LA NOTIFICA PRELIMINARE.
- ✓ NOMINO CSP/CSE.

**4) Ho dato l'incarico per la sostituzione delle tegole ad un lavoratore autonomo, il quale, non riuscendo ad eseguire da solo il lavoro, intervenire un altro lavoratore autonomo (si costituisce di fatto un'impresa)**

- ✓ VERIFICO L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEI DUE LAV. AUTONOMI.
- ✓ NON DEVO INVIARE LA NOTIFICA PRELIMINARE.
- ✓ NON DEVO NOMINARE CSP/CSE.

#### **ATTENZIONE**

Il lavoratore autonomo è colui che ha scelto di lavorare da solo.

**La situazione è regolare solo se:**

- 1. l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente** e con reale autonomia operativa;
- 2. l'autonomo è temporaneamente assunto dall'impresa esecutrice** (ad es. con contratto a tempo determinato) e svolge la propria attività come lavoratore subordinato in modo non prevalente, pur mantenendo l'iscrizione all'albo artigiani;
- 3. il lavoratore autonomo assume gli altri lavoratori autonomi**, in questo caso esso assume la posizione di datore di lavoro e gli altri lavoratori di dipendenti, quindi debbono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 per le imprese con dipendenti.

**La situazione è irregolare se:**

più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un'opera, costituiscono una **società di fatto**, in cui un lavoratore autonomo può venire identificato come **datore di lavoro** degli altri autonomi.

## CASI PRATICI DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI BREVE DURATA - MISURE DI PROTEZIONE

Cosa devo fare come committente, nel caso in cui:

- DEVO ESEGUIRE LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TEGOLE, MANUTENZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI O MESSA IN POSA DEL PALO DELL'ANTENNA



Devo accertarmi che le cinture di sicurezza, previste dal muratore per eseguire il lavoro, possano realmente essere utilizzate in quanto devono essere presenti dei punti di ancoraggio.

### Utilizzo di cinture di sicurezza



**Non ci sono ancoraggi**  
Non utilizzo della cintura di sicurezza

**Sono presenti gli ancoraggi**  
Utilizzo di cintura di sicurezza



### Utilizzo di ponteggi

**Ponteggio incompleto**

**Ponteggio completo**



## Utilizzo di parapetti

Parapetto incompleto



Parapetto completo



### 3.3 SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

#### ATTENZIONE:

LE SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE POSSONO ESSERE AMMINISTRATIVE O PENALI E VANNO DA UN MINIMO DI 548,00 EURO AD UN MASSIMO DI 7.014,40 EURO.


INOLTRE, IN ASSENZA DI:

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DEL FABBRICATO
- NOTIFICA PRELIMINARE
- REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO (CILA, SCIA O PERMESSO DI COSTRUIRE)

#### RICORDA CHE

Nel caso in cui l'opera venga eseguita nell'interesse di più Committenti (es. più fratelli, marito e moglie, genitori e figli, soci. ecc.) le eventuali responsabilità sono di tutti e le sanzioni sono moltiplicate per due, per tre.



## 3.4 DEFINIZIONI

**Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

**Responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 81/2008.

**Impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici esecutrici o di lavoratori autonomi.

**Impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera da solo in completa autonomia.

**Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP):** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'esecuzione dell'opera.

**Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE):** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, nell'esecuzione dell'opera.

Non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente.

**Idoneità tecnico-professionale:** sono requisiti previsti nell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 che deve verificare il committente, quali il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

*Per informazioni*

**SPISAL AULSS 9 Scaligera**

Telefono: 045 807 5022

E-mail: [spisal@aulss9.veneto.it](mailto:spisal@aulss9.veneto.it)

PEC: [prevenzione.aulss9@pecveneto.it](mailto:prevenzione.aulss9@pecveneto.it)

Sito web: <https://spisal.aulss9.veneto.it/>